

SENATO DELLA REPUBBLICA

8^a COMMISSIONE

(Agricoltura e alimentazione)

GIOVEDÌ 1^o DICEMBRE 1955

(50^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente MENGHI

INDICE

Disegno di legge:

«Provvidenze per la trasformazione dei boschi cedui» (1186) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Seguito della discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag.	535, 536
MERLIN, relatore		536
RISTORI		536
SPEZZANO		536
VETRONE, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste		536

La seduta è aperta alle ore 9,50.

Sono presenti i senatori: Bosi, Bosia, Carelli, Colombi, De Giovine, Di Rocco, Fabbri, Ferrari, Grammatico, Iorio, Liberali, Menghi, Merlin Umberto, Monni, Pallastrelli, Ragno, Ristori, Rogadeo, Salari, Salomone, Schiavi, Spezzano e Tripepi.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Sereni è sostituito dal senatore Bolognesi.

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste Vetrone.

FERRARI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: «Provvidenze per la trasformazione dei boschi cedui» (1186) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Provvidenze per la trasformazione dei boschi cedui», già approvato dalla Camera dei deputati.

Do nuovamente lettura del disegno di legge, la cui discussione fu sospesa per dar modo al Governo di esaminare l'emendamento presentato dai senatori Spezzano, Fabbri e Ristori:

Articolo unico.

L'esenzione tributaria prevista dall'articolo 58 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, si applica anche, per la durata di 25 anni, relativamente ai boschi cedui semplici di proprietà privata trasformati in fustaie e mantenuti in tale coltura secondo piani particolari di trasformazione e conservazione, approvati dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste.

Se, con la predetta trasformazione, si operi anche la ricostituzione di boschi estremamente deteriorati, la relativa spesa può essere ammessa al contributo previsto dall'articolo 91 del citato regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.

I contributi di cui al precedente comma sono posti a carico della somma annualmente stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'applicazione del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e della legge 25 luglio 1952, n. 991.

L'emendamento dei senatori Spezzano, Fabbri e Ristori tende ad aggiungere il seguente comma:

« I benefici di cui alla presente legge si applicano solo ai proprietari il cui reddito dominicale non superi le 5.000 lire ».

VETRONE, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Dopo un attento esame dell'emendamento presentato dai senatori Spezzano, Ristori e Fabbri, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è venuto nella determinazione di non poterlo accogliere in quanto se l'accogliesse la legge diverrebbe praticamente inoperante. Da una indagine fatta risulta che i boschi cedui con reddito dominicale inferiore a lire 5.000 sono molto rari e rappresentano una esigua percentuale dell'intera area forestale coltivata a ceduo in Italia.

Ella, senatore Spezzano, credo che sia bene informato in merito ai cicli vitali dei diversi boschi. Ma ad ogni modo desidero ricordare che per i boschi cedui occorre attendere un periodo di tempo dai 10 ai 20 anni per ottenere il prodotto, mentre per i boschi di alto fusto occorrono dagli 80 ai 120 anni.

Ora è chiaro ed evidente che anche il grande proprietario, che non esiste quasi, non farà mai senza alcun aiuto questa trasformazione. Lei immagina, ad esempio, un grande proprietario della Sila — ammesso che dopo la espropriazione ne sia rimasto qualcuno — che trasformi un bosco ceduo in bosco di alto fusto senza alcun incoraggiamento da parte dello Stato, quando sa che il prodotto lo può raccogliere tra 80 o 120 anni? Questo non lo farà mai: egli terrà il bosco ceduo e dopo 10 o 20 anni ne raccoglierà i frutti.

Per questi motivi pregherei i senatori Spezzano, Fabbri e Ristori di non volere insistere sull'emendamento proposto.

SPEZZANO. Anche a nome dei colleghi dichiaro di insistere sull'emendamento.

RISTORI. Vorrei che l'onorevole Sottosegretario ci riferisse in merito al problema del finanziamento di questo provvedimento, problema già da me sollevato nella seduta scorsa.

VETRONE, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. A questo proposito aveva ragione lei, senatore Ristori!

RISTORI. Ma non è ammissibile che i contributi previsti da questo provvedimento gravino sulla legge 25 luglio 1952, n. 991. Questa legge per la montagna ha stanziamenti già troppo esigui, per unanime riconoscimento. Se quegli scarsi fondi venissero ad essere assorbiti dai grandi proprietari terrieri, la situazione peggiorerebbe ancora.

Non vedo come si possa conciliare l'esigenza prospettata dalla legge n. 991 con gli scopi che con questo provvedimento si vogliono perseguire.

MERLIN, *relatore*. Come relatore mi associo alle dichiarazioni del rappresentante del Governo in merito all'emendamento del senatore Spezzano.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Pongo ai voti l'emendamento dei senatori Spezzano, Fabbri e Ristori, del quale ho già dato lettura e che non è accettato nè dal relatore nè dal Governo.

(Non è approvato).

Metto ai voti il disegno di legge del quale ho già dato lettura.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 10,20.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.